



# **COMUNE DI VOLTURARA APPULA**

## **Provincia di Foggia**

### ***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI***

#### INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Campo di applicazione
- Art. 3 - Disciplina della raccolta
- Art. 4 - Calendario ed orario della raccolta
- Art. 5 - Modalità di ricerca e di raccolta
- Art. 6 - Autorizzazione alla raccolta
- Art. 7 - Terzi non residenti
- Art. 8 - Divieti
- Art. 9 - Vigilanza
- Art. 10 - Sanzioni
- Art. 11 - Devoluzioni proventi
- Art. 12 - Rinvio

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità del regolamento**

Il presente regolamento, nel rispetto della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, ed in ottemperanza alla L.R. 25 agosto 2003 n. 13, articolo 10 c. 1, disciplina la ricerca, la raccolta e la vendita dei tartufi, i divieti, le sanzioni, la vigilanza, nell'ambito del territorio comunale, allo scopo di perseguire la tutela del patrimonio tartufigeno comunale, lo sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione del prodotto.

## **Art. 2**

### **Campo di applicazione**

Il presente regolamento si applica all'attività di ricerca e raccolta dei tartufi espletata nell'ambito del territorio comunale.

## **Art. 3**

### **Disciplina della raccolta**

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali, in quelli artificiali e nei terreni incolti, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti con il presente regolamento, ma il proprietario del terreno può riservarsela con la semplice apposizione di cartelli o tabelle, esenti da qualsiasi tassa o imposta, posti ad almeno 2,50 metri d'altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale che essi siano visibili da ogni punto d'accesso, e che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello e ben visibile da terra "Raccolta di tartufi riservata".

## **Art. 4**

### **Calendario ed orario di raccolta**

1. Sul territorio di cui al precedente articolo, la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi e per le seguenti specie:

- **Tuber aestivum** detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone dal 1° maggio al 30 settembre e dal 1° novembre al 30 novembre;
- **Tuber aestivum uncinatum**, detto volgarmente tartufo uncinato, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- **Tuber magnatum**, detto volgarmente tartufo bianco pregiato, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- **Tuber borchii** detto volgarmente bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 30 aprile.

2. La ricerca e la raccolta nei periodi di cui al precedenti comma, non è consentita ai residenti nei giorni settimanali di LUNEDI e MERCOLEDI', mentre i non residenti autorizzati alla ricerca e

raccolta dei tartufi, possono espletarla nelle sole giornate di MARTEDI', GIOVEDI' e DOMENICA.

## **Art. 5**

### **Modalità di ricerca e di raccolta**

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
2. La ricerca dei tartufi è consentita esclusivamente con l'ausilio di cane appositamente addestrato.
3. E' permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo utilizzo di un numero massimo di cani adulti pari a due, oltre ad un cucciolo, d'età non superiore a mesi 6, ai fini dell'addestramento alla ricerca dei tartufi.
4. Lo scavo della buca nel terreno, può essere effettuato solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto in cui il cane abbia iniziato a scavare.
5. Lo scavo deve essere effettuato esclusivamente mediante il vanghetto o vanghella.
6. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi devono essere subito riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno deve essere regolarmente livellato.
7. E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.
8. La raccolta giornaliera complessiva in forma libera è consentita entro il limite massimo di **2,5 chilogrammi**.

## **Art. 6**

### **Autorizzazione alla raccolta**

1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori, dell'età minima consentita di quattordici anni, devono essere muniti di apposito tesserino di identità che li autorizzi alla ricerca e alla raccolta, secondo le modalità previste dall'art. 7 della L.R. 25 agosto 2003, n. 13.
2. Ai soggetti indicati nel comma precedente non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 5 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752.
3. Ai residenti la raccolta è consentita in forma gratuita previa semplice comunicazione annuale da inoltrare al Comune di Volturara Appula.
4. Gli uffici comunali provvederanno a predisporre appositi modelli di comunicazione annuale.
5. E' istituito il registro annuale delle comunicazioni dei residenti inerenti l'esercizio della ricerca e della raccolta.

6. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita anche ai terzi non residenti che siano in possesso del tesserino nazionale di cui all'articolo 5 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752.

## **Art. 7**

### **Terzi non residenti**

1. Il Comune concede ai terzi non residenti **n. 15 autorizzazioni nominative annuali**, sorteggiate tra le domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
2. I concessionari hanno facoltà di effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi in forma gratuita sui terreni non individuati come raccolta tartufi riservata, mediante il semplice rilascio dell'autorizzazione comunale.
3. La domanda per richiedere il permesso comunale, deve essere indirizzata al Comune di Volturara Appula - Settore Affari Generali - Largo Bilancia entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
6. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante i dati anagrafici e, in particolare, la residenza, il possesso del tesserino nazionale con indicazione dell'autorità rilasciante, della data del rilascio e del numero; bisognerà inoltre, dichiarare di non avere più di una segnalazione di infrazione di regolamento presso gli organi competenti: qualora infatti, il soggetto interessato avesse più di una segnalazione, non potrebbe partecipare all'estrazione dei permessi.

## **Art. 8**

### **Divieti**

1. E' in ogni caso vietata:
  - A. la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nel periodo non consentito e nei giorni non consentiti (giornate di **chiusura per i residenti: lunedì e mercoledì; per i non residenti sono consentite le sole giornate di martedì, giovedì e domenica**);
  - B. la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso, o con più di due cani adulti;
  - C. la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza il prescritto attrezzo, di cui al precedente articolo 5;
  - D. la ricerca e/o la raccolta dei tartufi con lo zappetto;
  - E. la ricerca e/o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
  - F. la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni;
  - G. la ricerca e/o la raccolta dei tartufi ai terzi non residenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7;

- H. la raccolta dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'articolo 4;
- I. la raccolta dei tartufi in quantità superiore al limite giornaliero fissato all'articolo 5;
- J. la raccolta dei tartufi immaturi o avariati;
- K. la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
- L. la non riempitura delle buche aperte nella raccolta;
- M. ogni forma di commercio del tartufo fresco fuori dal periodo di raccolta.

## **Art. 9**

### **Vigilanza**

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato.
2. Sono inoltre incaricati di far rispettare il presente regolamento, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale, urbana (tel.: 0881.557005), rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
3. In caso di violazioni del presente regolamento si invita la cittadinanza a rivolgersi immediatamente agli agenti ed alle guardie indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo.

## **Art. 10**

### **Sanzioni**

1. Ogni violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8 del presente regolamento, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogniqualevolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto raccolto, lavorato e commercializzato ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria, specificata come segue:

A) Da € 258 a € 1.032 per le seguenti fattispecie:

- la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nel periodo non consentito e nei giorni non consentiti;
- la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso, o con più di due cani;
- la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza il prescritto attrezzo, di cui al precedente articolo 5;
- la ricerca e/o la raccolta dei tartufi con lo zappetto;
- la ricerca e/o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
- la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni;

- la ricerca e/o la raccolta dei tartufi ai terzi non residenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7;
- la raccolta dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'articolo 4;
- la raccolta dei tartufi in quantità superiore al limite giornaliero fissato all'articolo 5, per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di eccedenza di prodotto raccolto;
- la non riempitura delle buche aperte nella raccolta;
- ogni forma di commercio del tartufo fresco fuori dal periodo di raccolta.

In caso di recidiva per una qualsiasi delle violazioni di cui alla presente lettera A), si applica la sanzione amministrativa da € 516 a € 2.065, nonché la sospensione dell'autorizzazione comunale alla raccolta per un anno.

B) Da € 1.032 a € 3.615 per la seguente fattispecie:

- la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi.

C) Da € 103 a € 361 per la seguente fattispecie:

- la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

D) In caso di confisca, il prodotto sequestrato è venduto tramite asta pubblica dal Comune di Volturara Appula, e l'importo ricavato dalla vendita è versato al Servizio di Tesoreria del sopracitato comune. Nel caso non fosse possibile esperire l'asta pubblica, il prodotto è consegnato gratuitamente ad un Istituto di beneficenza.

E) Il pagamento delle sanzioni pecuniarie, è effettuato tramite versamento sul conto corrente postale n. 13407713 intestato al Servizio di Tesoreria del Comune di Volturara Appula.

## **Art. 11**

### **Devoluzione proventi**

1. I proventi realizzati dall'applicazione delle sanzioni per violazioni del presente regolamento saranno interamente destinati ad attività promozionali, di salvaguardia ambientale e tutela e valorizzazione del prodotto e del territorio demaniale oggetto di regolamentazione, all'organizzazione di corsi di formazione e conoscenza del prodotto, al potenziamento del servizio di vigilanza.

## **Art. 12**

### **Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia.